

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>disposizioni dell'avviso, di accettarle integralmente ed incondizionatamente;</p> <p>c) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata; oltre all'originale o copia autentica della eventuale procura, bisogna presentare una copia dello statuto, ovvero copia in carta semplice del libro dei verbali dell'organo societario che ha conferito i necessari poteri, in caso di società o consorzio.</p> <p>Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rilasciate nelle forme di cui al DPR445/00, e devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o dalla persona munita dei relativi poteri. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in una forma di intesa le dichiarazioni dovranno essere rilasciate e sottoscritte da ciascuno dei soggetti. Le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al DPR 445/00 devono essere accompagnate da fotocopia (leggibile) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.</p> <p>L'articolo 12 disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti prevedendo che, a seguito dell'aggiudicazione dei progetti, il MISE provvederà al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:</p> <p>a. un'anticipazione, ove richiesta, di una prima quota di importo non superiore al 30% del contributo concesso, previa trasmissione, da parte del Proponente, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento</p>		

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								(RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); nominativo del referente di progetto (se diverso dal RUP), con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); codice identificativo del progetto (CUP) generato; dichiarazione del conto corrente dedicato; b. pagamenti intermedi fino al 60% del finanziamento concesso a presentazione ed approvazione, da parte del MISE, degli statuti di avanzamento lavori a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;		
								c. il restante 10% a saldo, o il minore importo necessario, a seguito del completamento del progetto, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output e di risultato previsti dal suddetto progetto, previa approvazione da parte dell'Amministrazione. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e certificare le spese effettivamente sostenute nel periodo. L'Aviso precisa inoltre, all'articolo 16, che i progetti selezionati sono soggetti al monitoraggio e alla verifica dello sviluppo e dello stato di avanzamento per tutta la loro durata secondo la lista delle attività, possibilmente organizzata in fasi di verifica, e il piano operativo presentati dal proponente.		
MINISTERO DELL'INTERNO	G.U del 31-03- 2020, n.86	DM	17/02/2 020, n.20	Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il uso	X (introdotti)	X (G.U.)		Il regolamento disciplina l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 che possono essere		

Amm.mi	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri già previsti /eliminati	Oneri introdotti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.				impiegati a fini amatoriali e agonistici. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di verifica della conformità dei prototipi dei suddetti strumenti marcatori a cura del Banco Nazionale di prova. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e nell'attività agonistica - invia preliminarmente i prototipi al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la conformità alle caratteristiche tecniche ed escluda la natura di armi; - rilascia, per ciascun esemplare, idonea attestazione dalla quale risulti che l'esemplare medesimo è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità da parte del Banco nazionale di prova. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, l'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica è consentito esclusivamente nei campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere autorizzato. Di ogni evento i promotori devono darne avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione, così come copia della comunicazione, devono essere conservati a cura del titolare per essere esibiti, a richiesta, agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	G.U del 02-04-2020, n.88	DM	20/12/2019, n. 181	Regolamento recante le condizioni per il rilascio				Il decreto disciplina le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».	La disposizione reca, in primo luogo, una mera facoltà in capo al pubblico	

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri già previsti /eliminati	Oneri introdotti /eliminati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».				regolamento, i pubblici esercizi e i circoli privati interessati all'utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo. Nella segnalazione, i soggetti interessati indicano la volontà di esporre il logo «No Slot» e l'ubicazione dei locali nei quali si procederà all'esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00, secondo il modello riportato all'allegato 2, relativa: a) al possesso dei requisiti per richiedere l'esposizione del logo «No Slot»; b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico; c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo «No Slot». L'utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con la presentazione di una nuova SCIA.		esercente, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri generalizzati. Inoltre, la procedura risulta in linea con gli obiettivi di semplificazione che richiedono la presentazione di una semplice SCIA. Non si ritiene, pertanto, siano stati introdotti generalizzati oneri amministrativi o informativi a carico degli operatori economici.
MINISTERO DELLA SALUTE	G.U del 06-04-2020, n.91	DM	02/04/2020	Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.	X			In ragione dell'emergenza COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il seguente decreto indica le modalità semplificate per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, l'articolo 1 prevede che i permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope sono rilasciati in modalità elettronica all'indirizzo di posta indicato dal richiedente in sole tre copie numerate stampabili e	Oneri già previsti Trattasi di ripetizione di oneri già previsti dal decreto del Ministro della salute 27 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, recante «Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso	

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								utilizzabili una sola volta per le operazioni richieste, firmate con firma elettronicamente riprodotta e non autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito possono essere presentate dalle aziende previdentemente autorizzate e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali cari enti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulativa, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute. Inoltre, è previsto che durante il periodo dell'emergenza COVID-19, per garantire la continuità della fornitura e distribuzione dei medicinali stupefacenti e psicotropi alle farmacie e agli ospedali, i rinnovi delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono trasmessi alle imprese autorizzate solo per posta elettronica certificata, firmati con firma elettronicamente riprodotta e non autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.	di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotropi». Gli oneri riguardano le modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotropi. Al fine di una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori autorizzati a svolgere tali attività, il nuovo DM 02/04/2020 stabilisce che la trasmissione all'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute delle richieste avvenga in formato elettronico in luogo della previgente trasmissione in cartaceo via posta ordinaria. L'atto resta in vigore solo limitatamente all'emergenza COVID, alla fine della quale il decreto decade e si	

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 07-04-2020, n.92	Dirett.	04/03/2020	Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, il decreto dispone, all'articolo 2, i materiali CAC (Conformitas Agraria Communatis) sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore. Il documento del fornitore non è simile e non va confuso con il documento di accompagnamento.	In attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, il decreto dispone, all'articolo 2, i materiali CAC (Conformitas Agraria Communatis) sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore. Il documento del fornitore non è simile e non va confuso con il documento di accompagnamento.	Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice; c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; f) la denominazione botanica; g) la dicitura «materiali CAC»; h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle	ritorna ai permessi cartacei in uso precedentemente.			

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	G.U del 08-04- 2020, n.93	DM 19/11/2 019, n. 182	Regolamento recente la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»; i) la data di emissione del documento.	Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo. Il documento del fornitore, inoltre, è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.	Il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFEU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.	CNA Si segnalano i seguenti elementi: Introdotto l'obbligo di gestione anche per produttori esteri tramite la figura del rappresentante autorizzato; rappresenta un nuovo onere “positivo” poiché è volto a garantire maggiore trasparenza e parità di concorrenza tra imprese italiane ed estere. Rimangono sostanzialmente invariate, con qualche modifica sulle tempistiche, le dichiarazioni di produttori e importatori. Venne prevista l'introduzione, anche in questo caso con un obiettivo di trasparenza,			

Amm.mi	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi-nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>del primo anno solare di attività, mediante il modulo di cui all'Allegato IV.</p> <p>Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) gestiti nel corso dell'anno solare precedente; b) inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto, ovvero, se non tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito. 		<p>di un Registro Nazionale produttori (non ancora operativo)</p> <p>Vengono modificati i parametri tecnici per la determinazione del contributo sulle diverse classi di PFU. Questa novità sta impattando significativamente sui gommisti.</p> <p>Al di là del tema oneri, occorre evidenziare che il DM aveva l'obiettivo di intervenire sulla disciplina dei PFU per superare le notevoli criticità emerse nel tempo, in particolare al fine di rendere più trasparente ed efficiente il vecchio modello. Da questo punto di vista, dopo quasi un anno si evidenzia che gli obiettivi non sono stati raggiunti e la gestione dei PFU presenta molte zone d'ombra che si ripercuotono negativamente sui gommisti che, a causa delle criticità nella raccolta, si ritrovano con i piazzi pieni di pneumatici fuori uso. 7 Si evidenzia inoltre che il DM ha inaspettatamente</p>

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									soppresso il Tavolo permanente di consultazione della gestione del PFU; effettivamente questo Tavolo, previsto dal precedente DM, era rimasto di fatto inattivo, ma in merito la CNA aveva chiesto al Ministero di ampliarlo e rafforzarlo per renderlo un utile luogo di confronto sul tema.	Un altro aspetto particolare è determinato dall'articolo 3, comma 4, del DM n. 182/2019 che impone ai produttori o importatori di pneumatici di specificare la tipologia di pneumatico in base al peso, sulla base di una classificazione stabilita dal Ministero nell'Allegato 1. Questa specifica si traduce in una grossa complicazione nella gestione del lavoro del gommista, soprattutto perché su ogni tipologia di gomma e di peso, i sistemi collettivi deputati alla raccolta applicano un importo differente del PFU (importo che serve a coprire i costi di

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Secondo quanto disposto dall'articolo 4, i produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, costituiscono uno o più consorzi o società consortili. Entro 30 giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagnie sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla comunicazione è allegato un progetto descrittivo (Allegato VI), idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto è comunicata, entro 30 giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere		smaltimento del rifiuto speciale).

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.</p> <p>Le forme associate di gestione si dotano, inoltre, di un sito Internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati e informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'articolo 5, i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere in forma individuale all'obbligo di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II. Alla comunicazione va allegato un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI.</p>		

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni		
								I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a 200 tonnellate annue dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché che il sistema medesimo è effettivamente e autonomamente funzionante ed è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta.			L'articolo 6 stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici, il contributo ambientale al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano tale comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività e applicano il contributo ambientale risultante	

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /elimi nati	Oneri già previsti /eliminati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 16-04-2020, n.100	Deliber a	10/04/2020, n. 1	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2019.	X	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2019.	dalla comunicazione pre detta a partire dal medesimo anno solare di inizio attività, utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. L'articolo 7 dispone, poi, che i produttori e gli importatori che esercitano l'attività di gestione in forma individuale si iscrivono al Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici mediante la comunicazione con la quale informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della scelta gestionale.	Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda. Con la Delibera del MIT 10/04/2020 è stato disposto l'avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (c.d. "fase 1"). La delibera n. 1/2020 precisa che il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali è eseguibile attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo-servizio-gestione-pedaggi . A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-iscriviti . Le attività attraverso le quali	Oneri già previsti Oneri già previsti con delibera del Comitato Centrale del 26/06/2019, n. 4 "Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2018".	

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	G.U del 29-04-2020, n.110	Deliber a 24/04/2020, n. 2		Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019.				<p>L'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggio» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo.</p> <p>Nella fase 1 - prenotazione della domanda - il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.</p> <p>Con la delibera n. 2/2020 vengono stabiliti criteri, modalità e termini per la "fase 2" della procedura di rimborso dei pedaggi autostradali concernente l'inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della stessa nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a seguito della conclusione della fase 1.</p> <p>Il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore e/o alimentazione alternativa o elettrica e che rientrano, quanto sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.</p> <p>La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi</p>		

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /elimi nati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00. La riduzione compensata non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22:00 ed entro le ore 02:00, ovvero uscita prima delle ore 06:00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne. La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019 risultavano come: a) imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici oppure consorzi o società consorili, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attività di		

Amm.mi	G.U.	Tipolog ia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti /elimi nati	Pubblica zione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	G.U del 05-05-2020, n.114	DM 03/04/2020, n. 3432	Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.	X (introdotti)	Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo istituito con le finalità di: a) per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare; b) favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; c) valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia); d) sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine; e) sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del COVID-19. Il decreto definisce in particolare i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relative entità dello stesso; la procedura per l'ammissione all'aiuto; i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.	Oneri di nuova introduzione	Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, il soggetto beneficiario (individuabile in: impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva			